

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA TIROIDE 2017

Articolo 1

E' costituita, regolata dalle norme contenute nel presente atto nonché da quelle dell'art.14 del C.C., l'Associazione denominata "Associazione Italiana della Tiroide" (AIT). La sede dell'Associazione coincide con quella del Presidente dell'AIT.

L'AIT è costituita con atto pubblico il giorno 15 Dicembre 2006, presso il Notaio Mario Bulgarelli in Mirandola (MO) (atto numero 979, Serie 1).

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non possono esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nel programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'associazione non ha, tra le finalità istituzionali, la tutela sindacale dei Soci e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Articolo 2

L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. Essa si propone:

- a. lo studio interdisciplinare della ghiandola tiroidea e delle sue affezioni;
- b. di promuovere la conoscenza, la ricerca scientifica e l'aggiornamento della tireologia con corsi, convegni, seminari, aggiornamento informatico - telematico, anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali
- c. di indire annualmente il congresso scientifico dell'AIT;
- d. di favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con cultori della materia e con altre Società scientifiche;
- e. di occuparsi dell'educazione e della formazione continua degli operatori della sanità in particolare nel campo della tireologia;
- f. di gestire eventi che costituiscono titolo per l'acquisizione dei "crediti formativi" per gli operatori della sanità.
- g. di proporre e sostenere le attività di aggiornamento continuo e nuovi crediti formativi
- h. di promuovere iniziative di informazione e aiuto per i pazienti tireopatici.
- i. di dotarsi di un proprio sito web che rappresenta il mezzo ordinario di comunicazione di interesse generale e di diffusione dei risultati delle attività scientifiche dei Soci.
- l. di studiare da un punto di vista epidemiologico le malattie della tiroide, con particolare riguardo alla sorveglianza dei disturbi da carenza iodica e dell'ipotiroidismo congenito, attraverso una rete di responsabili regionali come da indicazioni ministeriali.

Articolo 3

Possono far parte dell'AIT, senza limitazioni, studiosi italiani e stranieri, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, che svolgono attività nel campo della fisiopatologia e clinica della tiroide, anche se non in via esclusiva. Si distinguono le seguenti categorie di Soci:

Soci ordinari

Soci onorari

Soci sostenitori

Soci juniores.

Sono ammessi come Soci ordinari gli studiosi e i cultori della materia che ne facciano espressa domanda, controfirmata da 2 Soci ordinari, e corredata dal proprio curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo (CD) delibera, a maggioranza, l'ammissione dei nuovi Soci. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale che dovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci juniores pagano una quota ridotta (50%).

La qualifica di Socio si perde per: a) dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno solare in corso; b) per morosità pronunciata dal CD.

Sono Soci onorari studiosi di chiara fama italiani e stranieri: la loro nomina è proposta all'unanimità dal CD ed è approvata dall'Assemblea.

Sono Soci sostenitori coloro (persone, Società o enti) che sostengono finanziariamente l'AIT, mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal CD e deliberata dall'Assemblea: la loro nomina è proposta dal CD e approvata dall'Assemblea.

I Soci onorari e sostenitori sono esentati dal pagamento della quota Sociale.

Sono Soci juniores gli specializzandi, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia di età inferiore ai 35 anni.

Per gravi e giustificati motivi, e sentito l'interessato, il CD può dichiarare decaduto un Socio purché la decisione sia stata presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 4

E' specifico dovere di ciascun Socio di osservare e far osservare il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, del CD e degli altri organi dell'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di trasmettere alla Segreteria dell'Associazione ogni possibile conflitto di interesse che verrà regolato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea generale dei Soci,

Il Consiglio Direttivo,

Il Presidente.

Il Collegio dei sindaci revisori.

E' espressamente esclusa qualsiasi forma di retribuzione delle cariche sociali. I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla attività della Associazione

Articolo 6

Assemblea generale dei Soci.

L'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci appartenenti alle diverse categorie ed è presieduta dal Presidente dell'AIT, in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente eletto. Hanno diritto di voto i Soci ordinari e juniores in regola con il pagamento della quota Sociale e i Soci onorari.

L'Assemblea generale dei Soci è convocata in sessione ordinaria una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo, dell'attività svolta dall'Associazione, del bilancio preventivo e del programma di attività. La convocazione della sessione ordinaria avverrà minimo 30 giorni prima mediante comunicazione a tutti i Soci con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Le Assemblee in sessione straordinaria, si tengono ogni volta che il CD ritenga opportuno convocarle o quando ne faccia richiesta non meno di 1/5 dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota Sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci entro un mese dalla presentazione della richiesta. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Le Assemblee sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci con diritto di

voto. Quando tale numero non venga raggiunto, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione, può essere stabilita nello stesso invito a partecipare alla prima e potrà essere svolta nello stesso giorno indicato per la prima convocazione.

Ogni Socio ordinario o onorario ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal CD a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta o con la maggioranza qualificata prevista esplicitamente nel presente Statuto.

L'Assemblea: elegge con voto segreto il Presidente eletto che assumerà le funzioni di Presidente all'inizio dell'anno successivo, i componenti del CD e del Collegio dei sindaci revisori; approva il bilancio finanziario elaborato dal Tesoriere ed esaminato dal CD. Alla luce della relazione del Collegio dei sindaci revisori, formula proposte sui programmi dell'Associazione; propone la sede del congresso nazionale; determina l'ammontare della quota Sociale e del contributo per l'ammissione dei Soci sostenitori, apporta eventuali modifiche allo Statuto; delibera in merito alla proposta avanzata dal CD per la nomina dei Soci onorari e sostenitori.

Articolo 7

Consiglio Direttivo (CD).

Il CD è composto dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Past President e da 10 Consiglieri. I Consiglieri vengono eletti dai Soci e la loro elezione viene ratificata dall'Assemblea. I Consiglieri durano in carica 4 anni e non sono rieleggibili per il quadriennio immediatamente successivo. I Consiglieri vengono rinnovati per 5/10 ogni due anni. In occasione dell'Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno "nomina dei nuovi consiglieri" saranno eletti 5 nuovi Consiglieri tra quelli proposti dal CD e dai Soci. Le proposte delle candidature sia da parte del CD che dei Soci, dovranno essere pubblicate sul sito web dell'Associazione almeno 45 gg prima della data in cui si terrà l'assemblea. Le candidature proposte dai Soci, dovranno giungere alla Segreteria dell'Associazione almeno 60 gg prima della data in cui si terrà l'assemblea e dovranno avere il sostegno di almeno 10 Soci in regola con la quota Societaria annuale. Ogni Socio può farsi promotore di una sola candidatura.

L'elezione dei componenti del CD avviene a scrutinio segreto mediante votazione su schede elettorali non identificabili predisposte dalla commissione elettorale, recanti 5 spazi liberi per l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri da votare.

A parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Nel caso che uno dei Consiglieri eletti abbia a cessare dalla sua carica subentra, fino al completamento del mandato quadriennale, il Socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti. I sindaci revisori vengono eletti con analoga modalità ogni 4 anni.

Il CD propone la candidatura del Presidente eletto. Il nome del candidato proposto dal CD dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Associazione almeno 45 gg prima della data in cui si terrà l'assemblea. I Soci possono proporre la candidatura del Presidente eletto. La proposta di candidatura del Presidente eletto da parte dei Soci dovrà pervenire alla segreteria dell'Associazione almeno 60 gg prima della data in

cui si terrà l'assemblea, per consentire, anche in questo caso, la pubblicazione sul sito web dell'Associazione, e dovrà avere il sostegno di almeno 25 Soci in regola con le quote societarie.

Il CD:

- nomina, tra i suoi componenti, il Segretario e il Tesoriere, che rimangono in carica 4 anni
- nomina il coordinatore della commissione scientifica, che rimane in carica 4 anni e che promuove iniziative atte alla realizzazione degli obiettivi culturali dell'Associazione, cura l'elaborazione del programma scientifico del congresso nonché di altri eventuali eventi culturali (corsi di aggiornamento, simposi, ecc);
- nomina la commissione elettorale. La commissione elettorale è costituita dal Presidente in carica, dal Presidente eletto e da altri 3 componenti non appartenenti al CD: essa vaglia le candidature da sottoporre al CD sia dei consiglieri che dei sindaci revisori; organizza lo svolgimento delle elezioni.
- Decide la sede del congresso annuale;
- delibera, secondo le modalità sopra esposte, l'ammissione e la decadenza dei Soci;
- propone all'unanimità la qualifica di Socio onorario;
- propone l'ammontare delle quote Sociali annuali per i Soci ordinari e l'importo del contributo per la nomina a Socio sostenitore;
- cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione nonché i rapporti con altre Società scientifiche nazionali e internazionali;
- istituisce gruppi di studio ad hoc o commissioni operanti temporaneamente secondo apposito regolamento che definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata e il sostegno organizzativo;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Articolo 8

Il Presidente

Il Presidente rimane in carica un anno e non è rieleggibile per il biennio immediatamente successivo, ha la firma Sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca il CD e l'Assemblea; riferisce in sede di Assemblea sull'attività svolta nei vari settori; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del CD; attende all'ordinaria amministrazione.

In caso di impedimento o di vacanza, i compiti del Presidente vengono svolti dal Presidente eletto. Il Presidente eletto entra a far parte del CD e subentra alla carica di

Presidente dopo un anno di mandato. Il Presidente rimane nel CD per un anno dopo il termine del suo mandato con il ruolo di Past President.

Articolo 9

Il diritto di voto all'interno del CD può essere esercitato da:

- il Presidente.
- i 10 Consiglieri eletti dai Soci.
- il Presidente eletto.
- il Past President.

Articolo 10

Il Segretario

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del CD e dell'Assemblea, e alla regolare tenuta dei libri Sociali;

collabora con il Presidente nella gestione, nonché nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell'Associazione e nel trasmettere ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e Sociali.

Il Segretario dura in carica 4 anni.

Articolo 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere adempie alle incombenze amministrative demandategli dal CD; provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da presentare, alla luce della relazione del Collegio dei Sindaci, al CD per l'approvazione in Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica 4 anni.

I bilanci (consuntivo e preventivo) vengono pubblicati nel sito dell'Associazione.

Articolo 12

Il Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri e due supplenti: essi possono essere anche non Soci e durano in carica 4 anni.

Il collegio dei sindaci controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

Articolo 13

Le entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite da: quote di iscrizione, sovvenzioni o contributi, anche straordinari, sponsorizzazioni, quote di partecipazioni a congressi, corsi, convegni e seminari. Tutti i proventi sono destinati alla attività associativa. I fondi sono depositati nel conto corrente intestato alla Associazione, cui hanno accesso, a firma congiunta, il Presidente e Tesoriere.

Articolo 14

Modifiche statutarie

Il presente statuto può venire modificato nel corso di una Assemblea ordinaria e/o straordinaria. Per tali modifiche è richiesta in prima convocazione, la maggioranza dei due terzi dei Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote Sociali; nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta, in seconda convocazione (vedi Art.6) l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono proporre modifiche al presente statuto: il CD, a maggioranza semplice degli aventi diritto; i Soci ordinari.

Le proposte di modifica formulate dai Soci ordinari dovranno pervenire, corredate della firma di almeno 50 Soci (in pari con il pagamento delle quote ordinarie), al CD almeno 90 giorni prima dell'Assemblea e dovranno essere comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax, telegramma o sul sito Internet dell'Associazione.

L'Assemblea che modifica lo statuto delegherà il Presidente ed il Segretario a depositare presso un notaio, il testo modificato e ad apportare ad esso eventuali modifiche per adeguarlo alle leggi in vigore.

Articolo 15

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.